



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (A.C. 3075).

Repertorio atti n. **46** /CU del 20 maggio 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 maggio 2021:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, che all'articolo 263 apporta modificazioni;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, che approva il provvedimento indicato in oggetto, da sottoporre al parere della Conferenza Unificata;

VISTA la nota del 3 maggio 2021, n. 5212 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire il decreto indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, da sottoporre al parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che tale proposta è stata inoltrata, con nota del 5 maggio 2021, n. 7405 alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che le Regioni, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, hanno espresso parere favorevole e fatto pervenire un documento contenente alcune proposte emendative non condizionanti e osservazioni (ALL. A);

l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dei subemendamenti fatti pervenire all'Ufficio di segreteria di questa Conferenza (ALL.B);

l'UPI ha espresso parere favorevole, in particolare, apprezzando l'accoglimento di quegli elementi che hanno reso le modalità di organizzazione del lavoro agile più flessibile e coerente anche al lavoro dell'Osservatorio nazionale sul lavoro agile.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", (A.C. 3075) di cui alla nota del 3 maggio 2021, n. 5212 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

20. 05. 2021
all "A"



21/64/CU1/C1

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2021, N. 56, RECANTE 'DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI'**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole.

Si riportano di seguito alcune proposte emendative non condizionanti e osservazioni.

Emendamento n. 1 - Art. 8 (*Interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione*)

All'art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 56/2021, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al punto 2.1 della delibera 28 febbraio 2018, n. 26, le parole "viene fissato al
citato anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "viene fissato al 2026".

Relazione

La delibera n. 26/18 prevede il termine del 31 dicembre 2021 per l'assunzione delle OGV e del 31 dicembre 2025 come limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC. La modifica di tale termine mira a rendere coerente le tempistiche previste dalla delibera con la proroga di cui al comma 1, che estende al 31/12/2022 il primo termine. In caso contrario, si rischia di avere più tempo per l'assunzione di OGV, ma tempi più ristretti per la spesa e la rendicontazione dei progetti.

Emendamento n. 2 - Nuovo articolo (*Proroghe in materia di infrastrutture e trasporti*)

1. (*Corrispettivi aziende TPL*) All'art. 13 del decreto-legge n. 183/20, convertito in legge n. 27/20, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "...in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate, in conformità a provvedimenti nazionali e regionali per la prevenzione della diffusione del virus, dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non prima del 31 dicembre 2021".

Relazione

La proroga riguarda la previsione di cui all'art. 92, co. 4-bis, DL n. 18/20, secondo il quale gli enti committenti dei servizi di TPL non possono applicare decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L'art. 13, co. 12, del DL 183 aveva esteso tale obbligo fino al termine dell'emergenza, ma aveva posto il limite temporale massimo del 30 aprile 2021. La modifica mira ad allineare il termine dell'obbligo con la fine dell'emergenza *tout-court* e, comunque, con la fine dell'anno solare, visto che tutte le attività di programmazione e rendicontazione sono svolte su base annuale. Un termine intermedio comporterebbe, da un lato, un aggravio procedimentale e, dall'altro, un

problema per le aziende, che continueranno ad avere problemi in termini di introiti tariffari almeno fino alla fine dell'anno. Eventuali sovra-compensazioni saranno comunque regolate in sede di riequilibrio contrattuale. Inoltre l'emendamento tende a specificare che le riduzioni e sospensioni di che trattasi, che non danno luogo all'applicazione di decurtazioni di corrispettivo, devono essere connesse a provvedimenti autoritativi adottati per la prevenzione della diffusione del virus, al fine di evitare che i vettori possano arbitrariamente determinare la riduzione e/o cessazione dei servizi pubblici in assenza di disposizioni di ordine pubblico sanitario.

2. (**Proroga affidamenti TPL**) Le gestioni dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già scadute o destinate a scadere entro un anno dal termine dell'emergenza per il virus COVID-19 e per le quali, alla data del 23 febbraio 2021, non siano in corso procedure di affidamento, ancorché già prorogate, possono essere affidate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 e ss. mm. e ii., sulla base di apposito atto dell'ente titolare del servizio, fino a ventiquattro mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza per il virus COVID-19 o comunque per un massimo di due anni dallo scadere delle medesime.

Relazione

Si chiede la possibilità di prorogare ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 anche gli affidamenti già prorogati a qualunque titolo, purché già scadute o o destinate a scadere entro un anno dal termine dell'emergenza per il virus COVID-19, e per le quali, alla data del 23 febbraio, non siano in corso procedure di affidamento.

3. (**Messa in sicurezza strade**) All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Relazione

La norma proposta attiene ai lavori emergenziali di messa in sicurezza della Strada Statale Sassari-Olbia, avviati a seguito del numero considerevole di incidenti mortali che hanno interessato l'arteria stradale. Una proroga mira a garantire la continuità delle modalità operative accelerate, già poste in essere nel corso della gestione commissariale, oltretutto un corretto e scrupoloso utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la gestione operante sulla Contabilità Speciale n. 5440 intestata al Presidente della Regione Sardegna. Tale modalità operativa ha consentito nell'ambito del "Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia", di portare a termine 6 lotti della S.S. 729 Sassari-Olbia su un totale di 10 lotti. I restanti lotti sono stati invece interessati da eventi sopravvenuti, come il fallimento delle originarie imprese aggiudicatrici, che hanno rallentato notevolmente l'iter realizzativo, non consentendo la conclusione dei lavori entro il termine del 31.12.2020. Il nuovo termine proposto tiene conto anche dell'interruzione dei lavori, e della conseguente diminuzione di produzione, determinata dall'adozione delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantisce la continuità dell'attuale governance fino alla conclusione degli interventi emergenziali.



4. (**Superbonus 110%**) All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 1, 4, e 8, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023” e le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2022 e seguenti”;
- b) al comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Gli interventi realizzati senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*”.
- c) al comma 4-ter, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;
- d) al comma 5, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023” e le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2022 e 2023”.
- e) il comma 8-bis è sostituito dal seguente comma: “8-bis. *Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per i quali alla data del 30 giugno 2023 sia stato acquisito il titolo abilitativo, laddove richiesto, ovvero sia stato stipulato il contratto d’appalto con l’impresa esecutrice, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.*”


5. (**Superbonus 110%**) All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole:” nell’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “negli anni 2022 e 2023”.

Relazione

Con riferimento alla proroga sugli incentivi del Superbonus, contenuta nell’ultima legge di Bilancio per il 2021 e protratta al 30 giugno 2022 con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 laddove, al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento, si propone una modifica di tale proroga, che svincola tale termine dalla previsione annuale di nuovi benefici fiscali, concedendo un termine più ampio per le attività di progettazione e di predisposizione di tutta la documentazione amministrativa, fino **al 30 giugno 2023** (termine che potrebbe corrispondere anche ad un’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) come la stipula del Contratto d’Appalto con l’Impresa esecutrice dell’intervento. Entro quella data si considerano conclusi i termini per l’erogazione delle agevolazioni fiscali. I destinatari di tali agevolazioni avranno un termine finale di tre anni e mezzo, dunque entro il **31 dicembre 2026** per la conclusione dell’intervento, pena la perdita dell’agevolazione.

Roma, 20 maggio 2021

20. 05. 2021
M "B"



AC 3045 "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

Subemendamenti all'emendamento Governo 11.01

Sommario

| | |
|---------------------------------------------------|---|
| Proroghe di termini per gli enti locali..... | 2 |
| Proroga entrata in vigore FGDC..... | 4 |
| Modifiche in materia di società partecipate | 4 |

Proroghe di termini per gli enti locali

All'emendamento 11.01, all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi".

2-ter. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi".

2-quater. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è così sostituita:

"c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021".

2-quinquies. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.

2-sexies. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2021" e le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2021". Conseguentemente, all'art. 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al "30 settembre 2021".

2-septies. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.

Motivazione

La norma proposta al comma 2-bis, proroga di ulteriori sei mesi i termini già differiti con il dl "Agosto" (tre mesi) previsti per l'avvio dei lavori degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018 e destinate alle medesime finalità di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Sul punto, si ritiene inoltre opportuno segnalare che per la realizzazione di specifici interventi di riduzione del dissesto idrogeologico è propedeutica l'asseverazione regionale in ordine ai requisiti di impatto ambientale e paesaggistico i cui tempi di emanazione, ancor più in una fase di forte tensione organizzativa, possono non essere coerenti con quelli richiesti dalla norma in questione, rischiando di vanificare la realizzazione di interventi già progettati e finanziati.



La modifica di cui al comma 2-ter è necessaria perché il comma 51 della legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto lo stanziamento a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni 2020-2034, di significative risorse "a rendicontazione" per sostenere spese di progettazione definitiva ed esecutiva di specifiche tipologie di investimento. L'affidamento della progettazione in questione, ai sensi del successivo comma 56, dovrà avvenire entro tre mesi dall'emanazione del decreto che attribuisce all'Ente il relativo contributo, pena la revoca dello stesso. Alla luce della situazione di emergenza ancora in atto, si ritiene necessario prorogare il termine per l'affidamento della progettazione dagli attuali tre mesi a cinque mesi, decorrenti dall'emanazione del decreto di attribuzione del contributo. Si ritiene opportuno ricordare che con il co. 8, dell'articolo 13 del dl "Milleproroghe" è stato già prolungato di tre mesi il termine di scadenza per l'affidamento dei lavori finanziati con i contributi alla progettazione di competenza del Ministero delle infrastrutture generando pertanto una incomprensibile asimmetria con la linea di finanziamento gestita dal Ministero dell'interno, per la quale i tre mesi a disposizione, in costanza dell'emergenza sanitaria, appaiono un termine oltremodo ridotto.

La norma di cui al comma 2-quater è necessaria poiché la disciplina della prescrizione degli atti di richiesta di pagamento per i servizi idrici è stata fortemente innovata dalla legge 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). La norma ha previsto la riduzione dei termini di prescrizione rispetto alla "prescrizione breve" adottata ordinariamente per la generalità delle entrate patrimoniali (5 anni) al termine più ravvicinato di due anni. Il comma 10 ha inoltre stabilito scansioni temporali di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che per il settore idrico ne prevedono l'applicazione alle fatture "la cui scadenza è successiva" al 1° gennaio 2020. In diversi Comuni gestori di servizio idrico tale adeguamento è stato ostacolato dalle difficili condizioni finanziarie (casi di dissesto e "predissesto" degli enti), nonché dalle complesse esigenze di razionalizzazione e riordino degli archivi di gestione del servizio.

La norma proposta permette di assicurare la piena validità degli atti emessi a fine 2019 o nel corso del 2020, anche in considerazione delle sospensioni dei termini degli adempimenti degli enti intervenute nel corso del 2020, che richiamano l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 riguardante la sospensione della prescrizione per eventi eccezionali dei termini di scadenza che ricadono nell'anno in cui tali eventi si sono verificati, con riferimento a tutti i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni di sospensione. I rischi di contenziosi e di possibile mancato introito per i Comuni che si sono trovati nelle difficoltà accennate per l'invio degli atti di pagamento richiedono un intervento normativo.

La norma di cui al comma 2-quinquies è necessaria perché, in considerazione delle difficoltà operative degli uffici locali, appare opportuno alleggerire gli adempimenti relativi ai rapporti in scadenza con i soggetti affidatari della gestione di servizi pubblici locali nonché alle procedure di nomina dei componenti degli organi di revisione economico-finanziaria. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le norme di cui ai commi 2-sexsies e 2-septies sono necessarie perché molti Comuni non sono riusciti ad avviare i lavori oggetto di contribuzione statale entro la data del 15 novembre 2020, sia causa dell'emergenza sanitaria, sia per gli effetti dello slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, all'interno del quale, al fine di avviare le procedure di gara, deve essere previsto l'importo del finanziamento concesso. Anche relativamente ai contributi dedicati ai Comuni con meno di 1000 abitanti (disciplinati dall'art. 30, co. 14-bis del dl n. 34/2019 e prorogati dal dl 18/2020) è necessario dare termini più estesi per l'avvio lavori, in considerazione della difficoltà incontrate dalle piccole amministrazioni nel chiudere gli affidamenti nell'attuale fase emergenziale.



Proroga entrata in vigore FGDC

All'emendamento 11.01, all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 859 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";
- b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;
- c) al comma 868 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.

Motivazione

*La norma proposta prevede la **proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)**. A legislazione vigente tale misura di garanzia decorre dal 2021 e si applica in conseguenza della violazione dei termini di pagamento delle transazioni commerciali o della mancata riduzione del debito pregresso. Si tratta di inadempimenti che in origine avrebbero dovuto essere rilevati attraverso le informazioni registrate nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Tuttavia, considerato che l'applicazione delle misure di garanzia a partire dal 2021 avrebbe sollevato seri problemi attuativi collegati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali, con il dl Proroghe è stato previsto, limitatamente al 2021, la possibilità di determinare gli indicatori a partire dalle informazioni registrate nelle contabilità locali.*

Tale previsione, peraltro già introdotta con il d.l. n 124/2019 e subito dopo soppressa dalla legge n. 160/2019, pur comprensibile, appare tuttavia inopportuna in quanto avrebbe l'effetto di generare incertezza nelle amministrazioni impegnate sulla corretta alimentazione della PCC, quale riferimento esclusivo per il monitoraggio dei debiti commerciali.

L'eventuale mancata proroga al 2022 per l'applicazione delle misure di garanzia sembra inoltre in oggettivo contrasto con gli interventi attivati dalla Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con ANCI verso gli enti locali, in particolare nei riguardi di quelli che mostrano condizioni di maggior difficoltà sui pagamenti e sullo smaltimento del debito residuo. Detti interventi, infatti, incluse le iniziative in fase di avvio che mirano ad incentivare l'utilizzo esclusivo di SIOPE+ per completare l'automazione del colloquio degli enti locali con la PCC, sono orientati al consolidamento di un sistema di monitoraggio generale e condiviso, grazie al quale sarà possibile ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al triennio 2017-19 e al primo semestre del 2020.

*Infine, va sottolineato che **l'imposizione già nel 2021 di obblighi ulteriori di accantonamento rischia di produrre impatti controproducenti** sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.*

Modifiche in materia di società partecipate

All'emendamento 11.01, all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24,



comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

2-quater. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro"

2-quinquies. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento."

Motivazione

*La proposta di cui al **comma 2-bis** si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.*

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

*La modifica di cui al **comma 2-ter** è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dimissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dimissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.*



La proposta di cui al **comma 2-quater** è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.

La proposta di cui al **comma 2-quinquies** prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.

La proposta di cui al **comma 2-sexies** sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.

